

## Organizzazione di Volontariato

"Associazione San Rafael – Progetti di Sviluppo ed Aiuto in Honduras in Italia e nel Mondo ODV"

### STATUTO

#### Art. 1. Costituzione

E' liberamente costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione San Rafael – Progetti di Sviluppo ed Aiuto in Honduras in Italia e nel Mondo ODV" che in seguito sarà denominata l'organizzazione.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata della organizzazione è illimitata.

L'organizzazione ha sede in Casorate Primo Via San Protaso, 7.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

#### Art. 2. Finalità

L'organizzazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- a. Sostenere e aiutare attraverso progetti di pronto intervento e/o sviluppo, persone e organizzazioni bisognose in Honduras, in Italia e in ogni parte del mondo;
- b. Contribuire allo sviluppo e alla diffusione della solidarietà, dell'uguaglianza, della fratellanza e della libertà dei e tra i popoli, attraverso riunioni, conferenze, workshop, meeting, pubblicazioni, relazioni ed incontri individuali con persone, enti pubblici e privati;
- c. Promuovere laboratori in Italia e all'estero tra i ragazzi ed i giovani nelle scuole e gli enti di formazione di ogni ordine e grado per consentire il diffondersi delle finalità associative e per sostenere, far conoscere e finanziare progetti in particolare in Honduras e nel resto del Mondo;
- d. Promuovere, sostenere e gestire attività per il recupero di finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati;
- e. Promuovere iniziative per coinvolgere volontari, avendo l'associazione come scopo primario offrire formazione in loco tramite il lavoro degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1, lettera a), D. Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ( articolo 5, comma 1, lettera d), D. Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (articolo 5, comma 1, lettera i), D. Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e a contrasto della povertà educativa (articolo 5, comma 1, lettera l), D. Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (articolo 5, comma 1, lettera u), D. Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 5, comma 1, lettera w), D. Lgs. 117/2017).

Tutte le attività sono svolte dall'organizzazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'organizzazione promuove corsi e iniziative per volontari.

Il volontario dovrà aderire allo spirito dell'associazione, sarà soggetto a intervista e selezione da parte del Presidente o da un suo delegato, e prima della sua partenza sarà tenuto a sottoscrivere il regolamento predisposto, sapendo che in caso di mancata osservazione dello stesso si potrà revocargli l'autorizzazione.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'organizzazione si propone di: svolgere le attività precedentemente elencate nel settore dell'assistenza sociale nei settori della cooperazione, istruzione, formazione e perseguimento di finalità di solidarietà sociale in particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo cosiddetto "Terzo Mondo". Nell'ambito in cui al punto precedente, essa svolge gratuitamente, e per soli fini di solidarietà sociale, attività di sostegno per favorire l'indipendenza della povertà materiale, sociale e spirituale di bambini\,e, ragazzi\,e, donne e famiglie necessitate.

L'organizzazione promuove collegamenti e collaborazioni con Enti Pubblici e Privati di ogni ordine e grado, con organismi aventi finalità analogiche e complementari.

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'organizzazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

### **Art. 3. Ammissione all'organizzazione**

Sono soci dell'Organizzazione di Volontariato tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, oppure altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali, presentano domanda scritta di ammissione e versano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci. Il numero degli enti associati diversi dalle Organizzazioni di volontariato non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato associate.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci all'Organizzazione, in assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende

1

che essa è stata accolta. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo è tenuto a darne motivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che devono decidere dell'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Sono soci coloro che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo e tutti coloro che vi aderiscano successivamente condividendo le finalità dell'associazione e operando per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità, nonché sottoscrivendo le quote associative.

Possono sostenere l'associazione:

- Enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e persone fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso un contributo economico, ovvero con una attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;
- Enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni, anche senza personalità giuridica, e quelle persone fisiche indicate dal Consiglio Direttivo, che, per la loro attività, trascorsa e presente, possono contribuire all'affermazione dell'organizzazione ed al suo prestigio. Inoltre possono essere chiamati, quali esperti, a partecipare anche a riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

#### **Art.4. Adesione all'organizzazione**

E' espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Tra le voci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tra i soci maggiori di età, in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, godono del diritto di elettorato attivo e, se maggiore d'età, anche passivo. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Il numero dei soci è illimitato. La quota associativa è intransmissibile e non è rivalutabile.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso e presso la sede dell'organizzazione entro trenta giorni dalla richiesta.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo, e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta, purché nel rispetto della vigente legislazione in materia.

#### **Art.5. Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per decesso, per morosità nel pagamento della quota associativa, dietro presentazione di dimissioni o per recesso volontario o per esclusione.

##### **5.1 Recesso**

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. I soci che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota associativa annuale.

## **5.2 Esclusione**

Perdono la qualità di socio per esclusione i soci che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure i soci che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 7 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Il socio che venga escluso per le cause sopra elencate può presentare ricorso all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

## **Art.6. Organi sociali dell'Organizzazione**

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Segretario/Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assolute a totale titolo gratuito.

## **Art.7. Assemblea dei soci**

### **7.1 Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e, se maggiorenni, di essere eletti, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota.

L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna (nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio previsionale per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'organizzazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso che stabilisce il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo che la prima convocazione sia stata dichiarata deserta.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, raccomandata, fax, e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto ovvero mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia.

## **7.2 Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

## **7.3 Votazioni**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e per l'approvazione bilancio e per qualunque altra decisione che il Consiglio direttivo o la legge rimandi all'assemblea. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Non è ammesso il voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adatte a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si rimanda all'articolo. **"Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione"** del presente Statuto.

## **7.4 Oggetto delle delibere assembleari**

L'Assemblea provvede a:

- Eleggere e revocare il Presidente;
- Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- Discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Decidere sulla decadenza dei soci;
- Esaminare le questioni sollecitate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- Discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

## **Art.8 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti scelti tra gli associati, ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere. In caso di recesso o di decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi



attraverso la nomina del primo tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina del Consiglio Direttivo, e degli eventuali successivi, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Convocazione, validità e votazioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, ed essere spedita a tutti i Consiglieri all'indirizzo risultante dal Libro dei soci all'Organizzazione, oppure tramite fax o mail, almeno 5 giorni prima dell'adunanza; deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. Possono essere inviatati a partecipare alla riunione esperti esterni. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art.9. Oggetto delle delibere di Consiglio**

Compete al Consiglio Direttivo:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma dell'attività svolta con relativo preventivo dei costi, possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell'attività svolta con relativo rendiconto economico e finanziario consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando la attività e autorizzando la spesa;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Deliberare la nomina di Vicepresidente e del Segretario/Tesoriere;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- Deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- Proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto economico finanziario;
- Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

- Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

#### **Art.10. Il Presidente**

Il Presidente eletto dall'assemblea dura in carica tre anni dalla nomina. In caso di cessazione per dimissioni, morte, revoca o a qualsiasi altro titolo, l'assemblea procede alla sostituzione entro sei mesi dalla cessazione. Nel periodo suddetto le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove sene presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Art.11. Il Vicepresidente**

Il caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Il Vice Presidente svolge la funzione di Presidente anche nel caso di cessazione dell'incarico di quest'ultimo, fino all'elezione del nuovo Presidente a norma del precedente articolo.

#### **Art.12. Il Tesoriere**

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.13. Ufficio tecnico-operativo**

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### **Art.14. Ufficio tecnico-operativo**

L'Ufficio Tecnico-operativo è composto da collaboratori messi a disposizione dai Soci e/o da soggetti con contratti di lavoro con l'Associazione previsti dalla normativa cogente e/o da stagisti, borsisti e volontari.

La struttura tecnica si occupa di:

- Fornire le competenze tecniche nei diversi campi di azione dell'Associazione;
- Collaborare nella stesura delle proposte tecniche per bandi di finanziamento, progetti, collaborazioni e tutto quanto si renda necessario;
- Operare per la realizzazione dei progetti finanziati dall'Associazione;

- Svolgere attività d'ufficio a supporto degli Organi sociali, del Tesoriere e del Segretario per il conseguimento delle finalità dell'Associazione (segreteria, traduzioni, comunicazione etc.);
- Organizzare eventi connessi alle finalità dell'Associazione;
- Svolgere altre funzioni specifiche che si renderanno necessarie sul piano organizzativo allo scopo di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Ufficio Tecnico Operativo può essere anche impiegato per la realizzazione di attività in Paesi esteri.

#### **Art.15. Comitato Tecnico – Scientifico**

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da persone di comprovata e rilevante esperienza e riconosciuta autorevolezza in settori legati alle attività dell'Associazione, indicati dai Soci e scelti tra i membri della comunità scientifica ed accademica, del mondo delle professioni e del volontariato.

Ha il compito di supportare gli Organi sociali nelle attività istituzionali dell'Associazione, valutare proposte progettuali, collaborare nella predisposizione di bandi e di progetti, costituire gruppi tematici relazionati a specifici progetti o settori di intervento, partecipare su richiesta al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero di membri stabilito dal Consiglio Direttivo che li nomina su proposta dei Soci. La partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico è a titolo gratuito.

#### **Art.16 Organo di Controllo**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'organizzazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'organizzazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art.17. Proventi e oneri dell'Organizzazione**

I proventi dell'Organizzazione sono costituiti da: quote associative, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi da convenzioni, interessi attivi, avanti di gestione; proventi ed entrate realizzati attraverso le attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e ogni altra entrata ammessa dalle disposizioni di cui al d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

*h*

Gli oneri dell'Organizzazione sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi del personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi.

I lasciti testamentari sono accertati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

#### **Art.18. Rendiconto economico finanziario**

L'esercizio economico dell'Organizzazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Durante gli ultimi mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

#### **Art.19 Avanzi di gestione**

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'organizzazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art.20. Responsabilità ed assicurazione**

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Gli Associati, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art.21. Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea del Consiglio Direttivo e/o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell'organizzazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda

convocazione. La medesima assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di seguito esposti.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d. lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art.22. Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

